

Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Indice

Titolo I – Criteri generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 – Situazione economica	Pag. 3
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	Pag. 3
Art. 5 – Assistenza alla compilazione	Pag. 4
Art. 6 – Attestazione I.S.E.E.	Pag. 4
Art. 7 – Variazione della situazione economica	Pag. 4
Art. 8 – Controlli	Pag. 5
Art. 9 – Ufficio unico	Pag. 5

Titolo II – I servizi educativi

Art. 10 – Finalità	Pag. 6
Art. 11 – Asili nido	Pag. 6
Art. 12 – Servizio mensa	Pag. 6
Art. 13 – Servizio trasporto	Pag. 6
Art. 14 – Concessione esoneri	Pag. 7
Art. 15 – Interventi per scuole elementari e medie inferiori e superiori	Pag. 7

Titolo III – I servizi sociali

Art. 16 – Finalità	Pag. 8
--------------------	--------

Art. 17 – Determinazione della situazione economica del richiedente	Pag. 8
Art. 18 – Ulteriori criteri di valutazione della situazione economica	Pag. 8
Art. 19 – Bandi e graduatorie per accesso alle prestazioni	Pag. 9
Art. 20 – Assistenza domiciliare	Pag. 9
Art. 21 – Trasporti sociali	Pag. 9
Art. 22 – Contributi economici	Pag. 10
Art. 23 – Servizi semiresidenziali	Pag. 10
Art. 24 – Servizi residenziali	Pag. 10

Titolo I

Criteri generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni socio-educative erogate dai Comuni di Monteriggioni e Siena.

Si fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni **sociali, socio-sanitarie** ed educative agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.

Art. 3

Situazione economica

La situazione economica dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo 109/98 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di priorità dipendenti dalla situazione economica.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, correlata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le indicazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La modulistica contenente la domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica evidenzia la possibilità di eseguire controlli di cui al successivo articolo 18.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dai Comuni di Monteriggioni e Siena.

Art. 5

Assistenza alla compilazione

I Comuni di Monteriggioni e Siena redigono materiale esplicativo e forniscono, attraverso i competenti uffici (o attraverso forme di convenzionamento associato con i CAAF o altri soggetti idonei presenti sul territorio), tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adottano inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 6

Attestazione I.S.E.E.

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate i Comuni di Monteriggioni e Siena, **direttamente o tramite il ricorso congiunto ai CAAF o ad altri soggetti idonei presenti sul territorio**, rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione e potrà essere utilizzata, unitamente all'attestazione di cui sopra, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

I Comuni di Monteriggioni e Siena, **con le modalità sopra illustrate**, trasmettono i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S. che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Art. 7

Variazione della situazione economica

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva unica, i Comuni di Monteriggioni e Siena possono tener conto, nella disciplina delle prestazioni che erogano, di rilevanti variazioni della situazione economica successiva alla presentazione della dichiarazione medesima.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Per esigenze di trasparenza, uguaglianza e parità di trattamento, i Comuni di Monteriggioni e Siena si riservano la facoltà di richiedere, durante il periodo di validità della certificazione, una nuova dichiarazione nei casi in cui il soggetto sia in possesso dei dati dell'ultima certificazione/dichiarazione I.R.P.E.F., ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene tenuta in considerazione dal mese successivo a quello della presentazione.

Art. 8

Controlli

Sono previsti adeguati controlli, diretti e indiretti, anche a campione su iniziativa delle Amministrazioni per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU). Le singole

Amministrazioni potranno richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Possono essere eseguiti controlli nei confronti dell'utente, dei soggetti tenuti per legge a prestare gli alimenti e del loro nucleo familiare, diretti ad accertare la completezza e la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati a disposizione del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle Ambasciate e Consolati, del Tribunale competente per territorio e materia e di qualunque altro ente certificante.

Art. 9

Ufficio unico

I Comuni di Monteriggioni e Siena costituiscono un ufficio unico per la gestione dei procedimenti I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate dei rispettivi cittadini. Il suddetto ufficio provvede a quanto previsto dalla convenzione n. 909 di repertorio e n. 662 di archiviazione stipulata tra le due Amministrazioni in data 29 ottobre 2004 ed opera nell'espletamento dei vari procedimenti amministrativi per conto dei due Comuni.

Titolo II

I servizi educativi

Art. 10

Finalità

Il presente regolamento disciplina l'erogazione, secondo i criteri I.S.E.E (Indicatore Situazione Economica Equivalente) degli interventi che le Amministrazioni Comunali di Monteriggioni e Siena svolgono, in base alla vigente normativa regionale, nel settore educativo e nel settore scolastico, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione dei bambini agli asili nido, alle scuole dell'infanzia ed alle scuole dell'obbligo.

Art. 11

Asili nido

L'asilo nido, istituzione educativa che ha come finalità principale lo sviluppo e la crescita del bambino, è riservato ai minori, di età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni, residenti nel Comune. La loro ammissione, nel caso in cui la domanda sia superiore ai posti disponibili, viene effettuata sulla base di apposite graduatorie.

I criteri di accesso e il costo, quale compartecipazione delle famiglie, viene stabilito ogni anno, con proprio atto deliberativo, dalla Giunta Comunale di ogni Comune.

Art. 12

Servizio mensa

I destinatari del servizio di mensa scolastica sono gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo situate nel territorio comunale, pubbliche o private, purché legalmente riconosciute ed abilitate a rilasciare titoli di istruzione riconosciuti dallo Stato e che attuino i moduli orari previsti per la scuola statale.

Per l'erogazione di tale servizio, espressamente richiesto dalle famiglie, coincidente con il calendario scolastico, il costo viene stabilito ogni anno, con proprio atto deliberativo, dalla Giunta Comunale di ogni Comune.

Art. 13

Servizio trasporto

Il servizio di trasporto è istituito per distanze, da stabilire, tra la residenza dell'alunno e la scuola dell'infanzia (comunale o statale) o la scuola dell'obbligo presente nel territorio comunale, secondo le zone di affluenza stabilite con apposito atto.

Per l'erogazione di tale servizio, espressamente richiesto dalle famiglie, coincidente con il calendario scolastico, il costo viene stabilito ogni anno, con proprio atto deliberativo, dalla Giunta Comunale di ogni Comune

Art. 14

Concessione esoneri

In presenza di particolari situazioni familiari è concesso l'esonero totale, per i servizi di cui agli artt. 11 – 12 – 13, ai nuclei familiari in cui il bambino ed almeno uno dei genitori siano residenti nei Comuni di Monteriggioni e Siena, con un I.S.E.E. – di importo da stabilire con apposito atto - o che si trovino in particolari contingenti circostanze, opportunamente documentate sia dall'utenza sia dai Servizi Sociali.

Art. 15

Interventi per scuole primarie e secondarie

L'Amministrazione Comunale provvede, su presentazione di apposita domanda, all'erogazione gratuita o semigratuita dei libri di testo, degli assegni per studio e delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie secondo le direttive ed i contributi regionali erogati

ogni anno, dalla Regione Toscana, con specifico riferimento all'I.S.E.E. stabilito dalla Regione stessa in merito ad ogni contributo.

Titolo III

I servizi sociali e socio sanitari

Art. 16

Finalità

Il presente regolamento disciplina l'erogazione - secondo i criteri I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e su ulteriori elementi economici rilevanti - degli interventi che le Amministrazioni Comunali di Monteriggioni e Siena attuano nel settore sociale ai sensi delle vigenti normative in materia.

Art. 17

Determinazione della situazione economica del richiedente

La valutazione economica del richiedente l'intervento è basata per tutti i servizi o prestazioni – salvo quelli aventi natura gratuita – sull'ISEE.

Per la quantificazione della compartecipazione alla spesa vengono stabiliti i seguenti criteri:

- per i servizi residenziali e semiresidenziali viene preso in considerazione il nucleo familiare “estratto”, composto dal cittadino che viene inserito nella struttura e ogni soggetto tenuto per legge agli alimenti, secondo le modalità di cui al comma 3, lett. a) - e) degli artt. 23 e 24 del presente Regolamento. A tale ultimo riguardo, vengono considerate persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, i seguenti parenti, nell'ordine:
 - coniuge o, in assenza, il convivente more uxorio
 - figli e, in loro assenza, nipoti in linea retta
 - genitori
 - generi e nuore
 - suocero e suocera
 - fratelli e sorelle.

- per tutti gli altri interventi (servizi o prestazioni) viene considerato il nucleo familiare anagrafico integrato con i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo, anche se non residenti nel nucleo stesso, salvo particolari casistiche debitamente segnalate e documentate dal servizio sociale e valutate dall'Ufficio competente.

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di adottare criteri di maggior favore nei confronti dei cittadini per l'erogazione di particolari prestazioni sociali e socio assistenziali.

Art. 18

Ulteriori criteri di valutazione della situazione economica

Ai fini della valutazione delle situazioni individuali e/o familiari, dell'individuazione dell'intervento e della quantificazione della quota di compartecipazione o dell'ottenimento di un contributo, la Giunta Comunale provvederà con apposito atto annuale ad individuare gli ulteriori criteri economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e non considerati nel calcolo dell'I.S.E.E.

Art. 19

Bandi e graduatorie per accesso alle prestazioni

Qualora per l'accesso ai servizi e prestazioni occorra predisporre una graduatoria, il criterio economico viene applicato utilizzando l'I.S.E.E. del nucleo preso in considerazione. Ulteriori criteri integrativi variabili a seconda dell'intervento possono essere fissati con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 20

Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto possibile, la sua istituzionalizzazione.

Pertanto gli interventi di assistenza domiciliare hanno come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione di categorie di persone svantaggiate, quali gli anziani, gli inabili ed i nuclei familiari con minori in situazioni di disagio e di rischio sociale.

Tale servizio intende quindi favorire, per quanto possibile, la permanenza del soggetto nel proprio nucleo familiare.

I richiedenti tale servizio sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale il costo orario complessivo e comprensivo di I.V.A. che l'Ente versa al soggetto gestore del servizio.

Per beneficiare delle esenzioni o riduzioni dal pagamento del suddetto costo orario del servizio vengono individuate le seguenti quattro fasce, i cui parametri I.S.E.E. sono determinati per ciascun anno con apposito atto della Giunta Comunale:

- a) esonero totale dal pagamento di qualsiasi quota;
- b) riduzione del 75% dal pagamento della quota oraria dovuta;
- c) riduzione del 50% dal pagamento della quota oraria dovuta;
- d) riduzione del 25% dal pagamento della quota oraria dovuta.
- e)

Art. 21

Trasporti sociali

Al fine di favorire la socializzazione, il recupero terapeutico e di inserire in contesti esterni al nucleo familiare i cittadini portatori di handicap sono previsti servizi di trasporto sociale.

I richiedenti tali servizi sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale il costo orario complessivo e comprensivo di I.V.A. che l'Ente versa al soggetto gestore del servizio.

Per beneficiare delle esenzioni o riduzioni dal pagamento del suddetto costo orario del servizio vengono individuate le seguenti quattro fasce, i cui parametri I.S.E.E. sono determinati per ciascun anno con apposito atto della Giunta Comunale:

- a) esonero totale dal pagamento di qualsiasi quota;
- b) riduzione del 75% dal pagamento della quota oraria dovuta;
- c) riduzione del 50% dal pagamento della quota oraria dovuta;
- d) riduzione del 25% dal pagamento della quota oraria dovuta.

Art. 22

Contributi economici

Gli interventi di sostegno economico sono destinati ai cittadini che versano in situazioni di grave disagio socio-economico. Essi hanno carattere temporaneo e di eccezionalità.

Nella valutazione dei contributi economici sarà tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

I parametri I.S.E.E. per beneficiare delle suddette provvidenze sono determinati per ciascun anno con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 23

Servizi semiresidenziali

I servizi semiresidenziali comprendono attività di socializzazione dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione e di cura della persona.

I presidi semiresidenziali sono rivolti a tutti i cittadini (bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani, portatori di handicap).

Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applicano i seguenti parametri:

- a) vengono innanzitutto considerati gli emolumenti esenti a fini IRPEF del richiedente (per esempio assegno di accompagnamento) e dei tenuti per legge agli alimenti;
- b) il soggetto inserito autosufficiente - se non minore o privo di reddito - compartecipa con una quota giornaliera percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima;
- c) i parenti tenuti per legge agli alimenti del cittadino autosufficiente compartecipano nella misura massima percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima;
- d) il soggetto inserito non autosufficiente - se non minore o privo di reddito - compartecipa con una quota giornaliera percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima;
- e) i parenti tenuti per legge agli alimenti del cittadino non autosufficiente compartecipano nella misura massima percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima.

I parametri percentuali I.S.E.E. sono determinati per ciascun anno con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 24

Servizi residenziali

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.

Il ricovero in strutture viene predisposto quando questa soluzione rappresenta l'unica modalità possibile per assicurare la dignitosa sopravvivenza di chi si trova in stato di necessità e solo nei casi per i quali non è possibile provvedere con servizi alternativi.

Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applicano i seguenti parametri:

- a) vengono innanzitutto considerati gli emolumenti esenti a fini IRPEF del richiedente (per

esempio assegno di accompagnamento) e dei tenuti per legge agli alimenti;

- b) il soggetto inserito autosufficiente - se non minore o privo di reddito - compartecipa con una quota giornaliera percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima;
- c) i parenti tenuti per legge agli alimenti del cittadino autosufficiente compartecipano nella misura massima percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima;
- d) il soggetto inserito non autosufficiente - se non minore o privo di reddito - compartecipa con una quota giornaliera percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima;
- e) i parenti tenuti per legge agli alimenti del cittadino non autosufficiente compartecipano nella misura massima percentuale del proprio ISEE fino al raggiungimento della tariffa massima.

I parametri percentuali I.S.E.E. sono determinati per ciascun anno con apposito atto della Giunta Comunale.